



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**DGR n. 33 del 22/01/2025**

**OGGETTO:** TAR ABRUZZO L'AQUILA SENTENZA N. 420/2024 – CONTENZIOSO CASA DI CURA VILLA SERENA  
C/REGIONE ABRUZZO ACCREDITAMENTO POSTI LETTO - DISPOSIZIONI



Direzione Generale della Regione

*DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

**Riunione di Giunta del:** 22/01/2025

**Presidente:** MARCO MARSILIO

<b>Componenti della Giunta:</b>	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA**  
**DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI**  
**DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

TAR ABRUZZO L'AQUILA SENTENZA N. 420/2024 – CONTENZIOSO CASA  
**OGGETTO:** DI CURA VILLA SERENA C/REGIONE ABRUZZO ACCREDITAMENTO  
POSTI LETTO - DISPOSIZIONI

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;

**VISTA** la LRA 32/2007 e ss.mm.ii., recante “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”, che disciplina la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dal D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.;

**VISTO** nello specifico l'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i., e specificatamente:

- Il comma 1 “*I soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento*”;
- Il comma 1-bis “*Il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992, si ritiene assunta all'esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito dell'approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali, non è subordinato al bando regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le alte disposizioni della presente legge*”;

**VISTA** la LRA n. 4 del 15.01.2024 recante *“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)”* che ha approvato all’art. 26, comma 32 le modifiche della L.R. 32/2007;

**VISTA** l’istanza del 08.04.2019 presentata dalla Società Casa di Cura Privata Villa Serena SRL (acquisita con Prot. RA/0109022/19 del 09/04/2019) che, nel richiamare quella del 24 ottobre 2018, ha chiesto l’accreditamento di ulteriori n. 35 posti letto per acuti (n. 5 p.l. di Chirurgia Generale, n. 10 p.l. di Urologia, n. 10 p.l. di Cardiologia e n. 10 p.l. di Ortopedia e Traumatologia), nonché di predisporre e di pubblicare sul BURAT il bando previsto ai sensi dell’articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che con Prot. RA0114637/19/DPF009 del 12.04.2019 è stata comunicata l’improcedibilità delle istanze precisando tra l’altro che:

- *“[...] l’indizione dei bandi regionali è certamente posta dalla norma regionale che li prevede quale condizione necessaria per procedere alla valutazione degli ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento, al fine del rilascio dell’accreditamento istituzionale. Ma non può ritenersi che la loro emanazione sia obbligatoria per la Regione anche a prescindere dalla valutazione della loro coerenza con il fabbisogno di prestazioni definito negli strumenti di programmazione e definizione dei fabbisogni”*
- *“La possibilità di accreditare nuove strutture, ovvero di rilasciare ulteriori accreditamenti a strutture già accreditate, è subordinata, quindi, alle scelte programmatiche correlate all’effettivo fabbisogno assistenziale”;*
- *[...] si evidenzia quanto testualmente previsto dal Documento Tecnico “Rete Ospedaliera. Regione Abruzzo. Integrazione D.C.A. n. 79/2016”, elaborato dall’Agenzia Sanitaria Regionale e la cui presa d’atto è stata stabilita con D.G.R. n. 824 del 25 ottobre 2018, in virtù del quale: “... per le discipline accreditate ai privati, necessarie a tale sistema, quali la cardiologia, la neurologia e l’ortopedia e traumatologia, al fine di ottenere una copertura assistenziale a garanzia di sicurezza e di efficacia, e coerente con gli standard del D.M. n. 70/2015, la programmazione ha assicurato prioritariamente la rete pubblica e successivamente quella privata” (cfr., pag. 54 del Documento Tecnico).”;*

**EVIDENZIATO** che la Società Casa di Cura Privata Villa Serena SRL, con Ricorso 00259/2019, ha chiesto al TAR Abruzzo – Sezione L’Aquila di annullare la nota regionale Prot. RA0114637/19/DPF009 del 12.04.2019 e di ordinare alla Regione Abruzzo di predisporre e di pubblicare il Bando previsto ai sensi dell’articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** della Sentenza TAR Abruzzo – L’Aquila n. 420/2024, pronunciata nell’ambito del Ricorso 00259/2019 che, in accoglimento parziale, ha annullato la nota regionale Prot. RA0114637/19/DPF009 del 12.04.2019 e ha respinto l’obbligo per la Regione Abruzzo di pubblicare il bando per la presentazione delle domande di accreditamento per i posti letto ospedalieri per acuti;

**RICHIAMATA** la Sentenza 420/2024 che evidenzia:

- *“Dalla lettura della nota impugnata si rileva che l’Amministrazione regionale richiama i principi generali che governano la materia ma non fornisce una motivazione specifica in merito al numero dei posti letto in cui si articola il fabbisogno, e, eventualmente, al numero dei posti letto astrattamente disponibili ma assegnati alla rete pubblica. In assenza di numeri e riferimenti specifici, la motivazione risulta tautologica e, pertanto, il provvedimento*

*illegittimo”;*

- *“Viene, invece, respinto per la domanda relativa alla dichiarazione dell’obbligo della Regione di pubblicare il bando recante i termini per la presentazione delle domande di accreditamento per i posti letto ospedalieri per acuti, considerata la sussistenza di margini di discrezionalità tecnica in relazione alla eventuale necessità di procedere ad una nuova ricognizione e conseguente determinazione del fabbisogno”;*

**VISTA** la Nota Prot. RA0404538/24 del 18.10.2024 con la quale, all’esito dell’istruttoria di competenza, il Servizio DPF018 ha preavvisato il diniego ai sensi dell’articolo 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., sulla istanza del 08.04.2019 precisando tra l’altro che:

- *“Il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. 28 dicembre 2023, n. 60 “Attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 - Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera”. Con tale legge, la Regione Abruzzo ha definito il riordino della rete ospedaliera regionale, in attuazione del Decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera). La nuova rete, nel ridefinire il quadro di offerta pubblico per l’assistenza degli acuti, ha riconfermato l’attuale rete privata autorizzata ed accreditata”;*
- *In questo senso dispone espressamente il paragrafo 11 del Documento Tecnico “Reingegnerizzazione della governance sanitaria – Rete ospedaliera” di cui alla citata legge, a tenore del quale <<La programmazione regionale conferma per il privato accreditato la dotazione massima complessiva di posti letto per acuti, fatto salvo che, ai fini dell’efficientamento della rete, nel periodo di vigenza del presente piano, la regione Abruzzo avvierà la rimodulazione dell’offerta ospedaliera del privato accreditato, secondo un cronoprogramma che si concluderà con una riorganizzazione dei punti di erogazione al fine di ridurre progressivamente le discipline in eccesso secondo i bacini di utenza fino al completo riallineamento agli standard>>”;*
- *“Il Legislatore regionale, quindi, ha subordinato ogni intervento di rimodulazione della rete ospedaliera privata alla preventiva messa a regime del nuovo sistema di offerta pubblica, alla luce della quale la Regione potrà utilmente ridefinire i fabbisogni assistenziali da assicurare ricorrendo agli erogatori privati secondo la logica di complementarità.”;*
- *“In altri termini, il ruolo del privato, nell’ambito dell’assistenza sanitaria regionale, sarà dunque in ogni caso subordinato ad una espressa iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo che dovrà definirne le logiche di complementarità.”;*
- *“[...] l’istanza in esame non è accoglibile in quanto non ricade né ai sensi del comma 1, L.R. 32/2007 e s.m.i. mancando il bando ivi previsto, né ai sensi del comma 1-bis, L.R. 32/2007 e s.m.i. difettando, come rappresentato in premessa, un atto di fabbisogno che programma l’implementazione richiesta dall’istante”;*
- *“[...] si evidenzia che, analogamente, l’istanza non avrebbe potuto essere accolta collocandola nel quadro programmatico vigente alla data di relativa presentazione. Il DCA 79/2016, di approvazione del Documento Tecnico sulla Rete Ospedaliera, aveva riconfermato infatti le dotazioni di autorizzazione e di accreditamento a tutte le Case di Cura private accreditate, individuando nel loro ambito i punti erogativi sulla base degli standard stabiliti dal D.M. 70/2015”;*

**PRECISATO** che la Società Casa di Cura Privata Villa Serena SRL, con comunicazione del 28.10.2024 (Prot. RA0417498/24 del 29.10.2024), si è opposta al preavviso di diniego evidenziando che:

- “[...] la Regione, in esecuzione della sentenza in questione, avrebbe dovuto riprovvvedere dando specifica contezza:
- Del numero dei posti letto in cui si articola il fabbisogno ospedaliero;
- Del numero dei posti letto di degenza per acuti disponibili ed assegnati al pubblico.

*Tuttavia, con comunicazione pervenuta in data 18 ottobre 2024, prot. n. 0404538/24, nulla di tutto questo è stato fatto; l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego, per una serie di ragioni che hanno disatteso ancora una volta un pronunciamento reso dal Giudice amministrativo in cui questa Casa di Cura è parte”;*

- *“Sul punto, occorre innanzitutto osservare che l’istanza presentata dalla Casa di Cura (in data 9 aprile 2019) è precedente alla LRA n. 60/2023: essa, pertanto, come già avvenuto in altre occasioni ad opera di codesto Ente regionale, non può essere valutata con riferimento alle disposizioni di quest’ultima legge regionale”;*
- *“questa Casa di Cura ha presentato nel 2019 domanda per l’accreditamento di nuovi posti letto (nelle discipline in cui sussiste una pesante mobilità passiva sanitaria e, dunque, un rilevante fabbisogno); nella specie non si è, dunque, di fronte all’ipotesi di rimodulazione dei posti letto già accreditati; rimodulazione, peraltro, che la Regione – per quanto si legge nella richiamata LRA n. 60/2023 – non ha affatto subordinato alla messa a regime del nuovo sistema di offerta pubblico”;*
- *“Ad ogni modo, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse ritenere applicabile, all’istanza presentata da questa Casa di Cura, la LRA n. 60/2023, occorre rilevare che quest’ultimo provvedimento, proprio sulla rete privata accreditata, non ha disposto alcunché”*
- *“[...] l’Amministrazione ha dedotto che l’istanza sarebbe stata comunque inaccoglibile anche alla luce del quadro programmatico vigente alla data di relativa presentazione, atteso che il DCA n. 79/2016 aveva riconfermato infatti le dotazioni di autorizzazione e accreditamento a tutte le Case di Cura private accreditate. Per la verità, come detto, proprio nel decreto n. 79/2016, viene rappresentata una situazione del tutto opposta a quella dichiarata dalla Regione”;*
- *“Infine, nell’ultimo capoverso, l’Amministrazione ha dedotto che l’istanza sarebbe stata comunque inaccoglibile anche alla luce del <<quadro programmatico vigente alla data di relativa presentazione>>, atteso che il DCA 79/2016 <<aveva riconfermato infatti le dotazioni di autorizzazione e accreditamento a tutte le Case di Cura private accreditate>>.*

*Per la verità, come detto, proprio nel decreto 79/2016, viene rappresentata una situazione del tutto opposta a quella dichiarata dalla Regione.*

*Nel richiamato decreto n. 79, la Regione Abruzzo presenta una dotazione di posti letto ospedalieri pubblici e privati accreditati pari a 4.466, per una dotazione -censita al 2015- di 1.331.574 abitanti.*

*Dunque, il numero dei posti letto per 1.000 abitanti risulta pari 3,35 (di cui 2,86 posti letto per acuti e 0,49 posti letto per post acuti).*

*Tale indicatore è inferiore allo standard fissato dalla L. 135/2012 pari a 3,7 posti letto per 1.000 abitanti (di cui 3,0 posti letto per acuti e 0,7 posto letto per i post acuti).*

*E sempre nel decreto n. 79/2016 (e con esclusivo riferimento alla rete ospedaliera):*

A) I posti letto per acuti presentati al 1° gennaio 2016 sono risultati 493 (ossia il 2.86 per 1.000 abitanti);

B) I posti letto per acuti da incrementare al 1° gennaio 2016 sono risultati 152, di cui 92 posti letto riservati al pubblico.

Dunque, in base al fabbisogno rilevato dalla stessa Regione Abruzzo nel decreto commissariale n. 79/2016, è previsto -per la sola rete privata- un incremento di 60 posti letto per acuti”;

**CONSIDERATO** che:

- il DCA 79/2016, nel Documento Tecnico approvato, alla pagina 14, paragrafo “*Considerazioni conclusive*”, all’esito del percorso metodologico ivi descritto, ha evidenziato la possibilità di aumentare i posti letto per acuti per complessive n. 91 unità, come dettagliato nella tabella “*Prospetto riepilogativo*” alla pagina 16;
- le suddette dotazioni sono state tuttavia qualificate come dato tendenziale, escludendone in tal senso l’assegnazione alle Case di Cura private, essendo obiettivo dell’organo commissariale efficientare l’offerta sanitaria “*sia nell’ottica di un miglioramento tendenziale del tasso di occupazione dei posti letto, il cui obiettivo è posto all’85% per i ricoveri per acuti, sia in un’ottica di contenimento di impegno delle risorse finanziarie*”,
- in questo senso, l’organo commissariale ha confermato per le strutture private accreditate le dotazioni massime attuali prevedendo l’esclusiva possibilità di attuare gli eventuali processi di riconversione definiti dalla programmazione regionale;

**RICHIAMATA** la LRA 60/2023 “*Attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 - Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera*” che, in continuità con il DCA 79/2016, ha confermato gli assetti autorizzati ed accreditati delle Case di Cura (così come specificatamente previsto nel Documento Tecnico al paragrafo 11) subordinandone l’eventuale rimodulazione finalizzata ad una riduzione progressiva delle discipline in eccesso alla messa a regime della rete pubblica;

**RICHIAMATE** le tabelle 24, 25 e 26 e le tabelle 38 e 40 del Documento Tecnico approvato con LRA 60/2023 che, in riferimento alla rete ospedaliera pubblica e privata, danno contezza del numero dei posti letto pubblici e privati in cui si articola il fabbisogno ospedaliero, con specifico riferimento al territorio della ASL 203 Pescara;

**PRECISATO** che con Prot. 0404538/24 del 18.10.2024, in sede di preavviso di diniego formulato alla Casa di Cura Privata Villa Serena SRL, si rimandava alle predette tabelle che riproducono, in relazione all’offerta ospedaliera privata accreditata, la programmazione già delineata dal DCA 79/2016;

**CONSIDERATO** che il provvedimento commissariale, oggi aggiornato dalla LRA 60/2023, ha acquisito carattere di definitività in quanto non impugnato né in sede amministrativa né in sede giudiziale, nei modi e nelle tempistiche stabilite dalla vigente normativa;

**VISTO** l’articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i. che subordina l’avvio dei procedimenti di accreditamento:

- al comma 1: alla pubblicazione di un bando regionale nel rispetto e nei limiti del quale le strutture potranno presentare domanda per il conseguimento del titolo concessorio;
- al comma 1 bis: ad una semplice domanda dell’istante;

**PRECISATO** che la suddetta disposizione conforma il sistema regionale previsto dalla LRA 32/2007 e s.m.i. alle seguenti disposizioni nazionali del D.Lgs. 502/1992, specificatamente articolo 8-quater, comma 1 *“L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa di cui all’articolo 9. La regione provvede al rilascio dell’accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all’articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”*;

**RITENUTO**, per quanto evidenziato, di non accogliere, per come formulata, l’opposizione al preavviso di diniego Prot. RA RA0404538/24 del 18.10.2024;

**STABILITO** che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Società Casa di Cura Privata Villa Serena SRL;

**PRECISATO** di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**DATO ATTO** che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

**VISTA** la LRA 14.09.1999, n. 77 recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e successive modificazione ed integrazioni;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

**CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

**D E L I B E R A**

*per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

**1. DI PRENDERE ATTO** dell'istanza del 08.04.2019 presentata dalla Società Casa di Cura Privata Villa Serena SRL (acquisita con Prot. RA/0109022/19 del 09/04/2019) che, nel richiamare quella del 24 ottobre 2018, ha chiesto l'accreditamento di ulteriori n. 35 posti letto per acuti (n. 5 p.l. di Chirurgia Generale, n. 10 p.l. di Urologia, n. 10 p.l. di Cardiologia e n. 10 p.l. di Ortopedia e Traumatologia), nonché di predisporre e di pubblicare sul BURAT il bando previsto ai sensi dell'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i.;

**2. DI PRENDERE ATTO** della Sentenza TAR Abruzzo – L'Aquila n. 420/2024, pronunciata sul Ricorso 00259/2019 che, in accoglimento parziale, ha annullato la nota regionale Prot. RA0114637/19/DPF009 del 12.04.2019 pur respingendo l'obbligo per la Regione Abruzzo di pubblicare il bando di accreditamento per i posti letto ospedalieri per acuti;

**3. DI PRENDERE ATTO:**

- del preavviso di diniego Prot. RA0404538/24 del 18.10.2024 trasmesso dal Servizio DPF018, ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., sulla istanza del 08.04.2019;
- dell'opposizione al preavviso di diniego della Società Casa di Cura Privata Villa Serena SRL del 28.10.2024 (Prot. RA0417498/24 del 29.10.2024);

**4. DI RITENERE** non accoglibile l'opposizione al preavviso di diniego Prot. RA0404538/24 del 18.10.2024;

**5. DI NON RILASCIARE**, per le motivazioni sopra esplicitate che si intendono integralmente riportate, l'accreditamento alla Casa di Cura Privata Villa Serena per ulteriori n. 35 posti letto per acuti (n. 5 p.l. di Chirurgia Generale, n. 10 p.l. di Urologia, n. 10 p.l. di Cardiologia e n. 10 p.l. di Ortopedia e Traumatologia);

**6. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al legale rappresentante della Società Casa di Cura Privata Villa Serena SRL, disponendone la pubblicazione secondo le forme di legge.

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Matteo Filippo Petrelli  
*(Firmato elettronicamente)*

---

RESPONSABILE UFFICIO  
Matteo Filippo Petrelli  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
Rosaria Di Giuseppe  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
Emanuela Grimaldi  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.  
Nicoletta Veri  
*(Firmato digitalmente)*

---



## **RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

*(Firmato digitalmente da)*

**MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE**

Data: 22/01/2025 16:57:49

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

*(Firmato digitalmente da)*

**EMANUELA MURRI  
SEGRETARIO**

Data: 22/01/2025 18:01:43

Nr. di serie certificato: 944479494590345665